

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 788 del 07 maggio 2012

Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Adozione del Documento preliminare di Piano e del Rapporto ambientale preliminare. D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i, D.Lgs 155/2010.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento viene dato avvio alle fasi, previste per legge, di valutazione ambientale strategica (VAS) adottando, come primo atto, la documentazione preliminare dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 155 del 13.08.2010 in attuazione della Direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa si è operato un riordino della normativa in materia di gestione tutela della qualità dell'aria, affidando alle regioni e alle province autonome le attività di valutazione e di pianificazione finalizzate a conoscere il contesto territoriale, identificare le misure più efficaci per il rispetto dei valori di qualità dell'aria ed assicurarne l'attuazione.

I principi stabiliti dal citato D.Lgs 155/2010 per una valutazione e gestione della qualità dell'aria determina la necessità di procedere alla revisione del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera della regione del Veneto conformemente a quanto stabilito dalla citata normativa, tenuto conto altresì che il vigente Piano prevede una periodica revisione.

Alla luce della vigente disciplina in materia ambientale, tale attività pianificatoria deve necessariamente essere incardinata nelle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito definite VAS), stabilite dalla Parte II, Titolo II del D.Lgs 152/2006 nonchè regolamentata dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale definisce, nel dettaglio, le procedure VAS per i piani e programmi e relative modifiche.

Nello specifico, le suddette modalità prevedono che il procedimento di pianificazione venga condotto simultaneamente con quello di analisi - continua e preventiva - dei potenziali effetti significativi sull'ambiente conseguenti l'attuazione dello strumento di pianificazione, dal momento della sua elaborazione a quello dell'attuazione e della gestione.

Giova ricordare che il campo di applicazione della VAS è circoscritto, come delineato dall'art. 6 del D.Lgs 152 ai piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e costituisce una parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione degli stessi.

Obiettivo della VAS è favorire il processo di pianificazione tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano garantendo così uno sviluppo coerente, trasparente, efficace, al fine di consentire l'approvazione di uno strumento di pianificazione che sia "auto-sostenibile" anche sotto l'aspetto ambientale.

La VAS nasce dall'esigenza di assicurare in fase di scelta politica e di stesura di piani e/o programmi, che l'insieme degli aspetti sociali ed economici vengano considerati anche alla luce dei possibili impatti ambientali.

Tutto ciò premesso, va ricordato che la Regione Veneto attualmente è dotata di un Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11 novembre 2004. Detto Piano rappresenta lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

L'attuale normativa nazionale che recepisce le Direttive comunitarie in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria impone l'aggiornamento del vigente P.T.R.A.. Pertanto in coerenza con il D.Lgs 155/2010 e con la procedura VAS di cui alla Parte II, Titolo II, del Decreto legislativo n. 152 del 2006 s.m.i. così come dettagliata dalla DGRV n. 791 del 31 marzo 2009 sono stati predisposti il "Documento preliminare di piano" (**Allegato A** alla presente deliberazione) e il "Rapporto ambientale preliminare" (**Allegato B** alla presente deliberazione)

Con il presente atto si dà quindi avvio alla fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (**Allegato C** alla presente deliberazione) allo scopo di valutare la portata delle questioni ambientali pertinenti al piano e il livello delle

informazioni da includere nello stesso.

Si propone altresì di individuare in 60 giorni il tempo necessario all'espressione dei pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale al fine di consentire alla Commissione regionale VAS di procedere alla fase istruttoria secondo le modalità previste dalla DGRV n. 791 del 2009 (c.d. fase preliminare).

Da ultimo, si ravvisa la necessità di incaricare il Dirigente dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera di individuare, nell'ambito della struttura, l'Ufficio di riferimento preposto all'attività di consultazione e coordinamento, finalizzato a favorire le attività di piano da parte di tutti i soggetti interessati.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art.53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s. m. i.;

VISTO il Decreto legislativo n. 155 del 13.08.2010;

VISTA le Delibera di C. R. n. 57 /2004;

VISTA la DGRV n. 791/2009;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di adottare il Documento preliminare (**Allegato A**) del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed il relativo Rapporto ambientale preliminare (**Allegato B**), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire che ai fini dell'espletamento della Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera sono individuati i soggetti competenti in materia ambientale di cui all'**Allegato C**, parte integrate e sostanziale del presente atto;
5. di stabilire che la data di approvazione del presente provvedimento costituisce data di avvio della fase di consultazione - di cui all'art. 13, comma 1 della Parte II del Decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituita dal D.Lgs. n. 4 del 2008 - con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione regionale VAS, secondo le procedure previste dalla DGRV n. 791 del 2009;
6. di individuare in 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento il termine per l'espressione dei pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;
7. di incaricare il dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente all'espletamento degli adempimenti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, in particolare alla trasmissione del Documento preliminare del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del rapporto ambientale preliminare alla Commissione regionale VAS ed ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all'**Allegato C** e di trasmettere, successivamente, i pareri pervenuti da parte dei suddetti soggetti corredata delle relative controdeduzioni alla Commissione regionale VAS per il seguito di competenza;
8. di incaricare il dirigente dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera ad individuare, nell'ambito della struttura, l'Ufficio di riferimento preposto all'attività di consultazione e coordinamento, finalizzato a favorire le attività di piano da parte di tutti i soggetti interessati;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

10. Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.